



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 126 del 08/08/2022

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1545 del 08/08/2022

Oggetto: “PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA” - PROCEDURA EX ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E SS. MM. E II. DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n. 355 del 28.04.2022 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia VAS di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico sull'Ambiente, di seguito TUA) sono state ascritte al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, incardinato in questo Settore, che quindi riveste, per il Comune di Pescara, l'Autorità Competente con l'accezione di cui all'art. 5, comma 1 del TU Ambiente;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota prot. n. 0029416/2022 del 15 febbraio 2022, il Responsabile del Servizio Ambiente e Igiene Urbana del Settore Qualità dell'Ambiente ha trasmesso il "Piano Comunale di Classificazione Acustica" e i "documenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S." per l'attivazione della procedura di verifica a VAS ai sensi dell'art. 12 del TUA

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Vista la Determina Dirigenziale 378 del 14/03/2022 del Settore Qualità dell'Ambiente – Servizio Ambiente e Igiene Urbana avente per oggetto "CONCLUSIONE POSITIVA EX ART. DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA E PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO RIGUARDANTE IL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE"

Visto il parere ARTA Abruzzo – Distretto di Pescara acquisito con protocollo n 0017198/2022 del 26/01/2022 con cui sono state formulate alcune osservazioni in sede di Conferenza di Servizi;

Considerato che

- in merito alla prima (Pineta Dannunziana e Pineta di Santa Filomena) e alla terza (aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo) delle osservazioni dell'ARTA è stato dato esplicito riscontro nella "relazione tecnica" esibita in allegato alla richiesta di verifica di Assoggettabilità a VAS, rispettivamente nel capitolo 4.7.4 (Zone a protezione Speciale) e nel capitolo 6.4 (Le aree adibite a spettacolo) con rinvio all'elaborato grafico n.10 (aree per manifestazioni temporanee);
- la seconda e la quarta osservazione dell'ARTA trovano invece riscontro nella citata Determina Dirigenziale 378 del 14/03/2022 così come di seguito riportato:
Ritenuto pertanto di aver recepito all'interno del Piano di Classificazione Acustica tutte le indicazioni espresse con i pareri ed osservazioni sopra richiamati precisando per i seguenti punti che:
 - *Il riferimento all'agglomerato di Pescara è indiretto e relativo stato debitamente trattato nel Piano di Azione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/09/2020;*
 - *L'analisi sugli esposti e sui successivi controlli esperiti da ArtA Abruzzo, sarà considerata successivamente all'approvazione del Piano di Classificazione Acustico, nell'ottica di un eventuale Piano di Risanamento delle zone più soggette ai fenomeni di inquinamento acustico;*

Considerato inoltre che

- nel Rapporto Preliminare, al capitolo relativo agli obiettivi, si precisa che *"la Classificazione Acustica non ha in sé elementi di tipo pianificatorio, in quanto non introduce nuove destinazioni urbanistiche né impone modifiche al Piano Regolatore vigente anzi, al contrario, essa rappresenta uno strumento di supporto alla pianificazione, fornendo informazioni sui livelli di rumore massimi previsti sul territorio comunale ed assicurando la sostenibilità, sotto il profilo acustico, dello sviluppo del territorio"* e che *"assume il ruolo di pre-condizione necessaria alla programmazione e pianificazione di interventi e misure di tutela della popolazione e del territorio dall'inquinamento acustico"*
- e ancora che *"esso si limita, infatti, a fornire un quadro dell'assetto territoriale e urbanistico esistente sotto il profilo acustico ed a delineare una griglia normativa utile ad indirizzare le azioni pianificatorie del territorio Nell'ambito della sostenibilità ambientale dal punto di vista dell'acustica senza però stabilire direttamente ubicazione, natura o dimensioni di eventuali interventi urbanistici"*

- il PCCA, si afferma ancora nel rapporto, *“svolge la funzione di supporto ed approfondimento tecnico/normativo per gli specifici temi inerenti il controllo dell'inquinamento acustico, al fine di fornire indirizzi alla pianificazione urbanistica propriamente detta nell'ottica della sostenibilità ambientale”*
- nel capitolo successivo (Descrizione dei presumibili impatti del Piano) si asserisce in conclusione che *“dalla descrizione dei contenuti della Classificazione Acustica comunale emergono chiaramente natura e finalità di tale strumento. Si tratta di un elaborato sussidiario dello strumento di pianificazione urbanistica generale del Comune, finalizzato a fornire un dettagliato quadro conoscitivo, sotto il profilo acustico, dell'intero territorio comunale, oltre che ad assegnare a ciascuna zona del medesimo territorio una specifica classe acustica, allo scopo di assicurare una opportuna prevenzione del degrado acustico.”*
- occorre pertanto acquisire, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del TU Ambiente, eventuali contributi specifici/osservazioni da parte dei SCA individuati per mezzo dei quali si potrà compiutamente verificare se il piano in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente e quindi proseguire con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 13 e seguenti del TUA o, in alternativa, se l'accoglimento di eventuali prescrizioni non sostanziali possa rendere sufficiente questo procedimento di verifica

Preso atto che:

- il “Piano Comunale di Classificazione Acustica” con il “Rapporto Preliminare”, redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TUA, comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione della variante al piano, è stato trasmesso con nota Prot. PEC n. 0055651/2022 del 28/03/2022, e con successiva comunicazione sottoforma di errata corrige prot. PEC n. 0060232/2022 del 04/04/2022, ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi specifici contributi;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUA, sono:
 - Regione Abruzzo DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
 - Servizio Programmazione dei Trasporti
 - Servizio Porti, Aeroporti, Dighe
 - Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi
 - Servizio di Trasporto Pubblico
 - Servizio Opere Marittime e Acque Marine
 - Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa
 - Servizio Genio Civile Pescara
 - Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
 - Servizio Valutazioni Ambientali
 - Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale
 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio
 - Servizio Gestione dei Rifiuti
 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
 - Servizio Emergenze di Protezione Civile
 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile
 - Regione Abruzzo DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
 - Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività
 - Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese
 - Servizio Beni e Attività Culturali
 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
 - ARTA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
 - ARAP Abruzzo - Azienda Regionale Attività Produttive
 - Autorità Dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro
 - ATO Abruzzo
 - T.U.A. Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.
 - ANAS S.p.A. - Direzione Generale
 - ANAS S.p.A. - Area Compartimentale Abruzzo
 - Provincia di Pescara Settore I - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile
 - Comando Provinciale Carabinieri - Corpo Forestale dello Stato - Viale Riviera, 2013 - PESCARA
 - DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

- ACA Spa - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica
- ENAV Spa Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli
- ENAC Spa Direzione Centrale Attività Aeronautiche - Direzione Operazioni - Centro
- Città di Pescara
 - Settore Ambiente e Verde - Servizio Verde Pubblico e Parchi (già Settore Verde Pubblico e Parchi, Demanio e Espropriazioni)
 - Settore Sviluppo Economico – Servizio SUE e Condoni (già Settore Attività Edilizie e produttive)
 - Sportello Unico Integrato Edilizia Integrata)
 - Settore Programmazione Provveditorato e Patrimonio - Servizio Patrimonio Immobiliare (già Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare Politica della Casa e Mercati - Corpo di Polizia Municipale)

Preso atto che nel termine fissato è pervenuto il seguente parere:

- Il **Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota n. 0132917/22 del 05/04/2022 (Codice pratica: 22/0132917), acquisita agli atti con prot. PEC n. 0074745/2022 del 28/04/2022, ha espresso la seguente valutazione:

<<Per quanto rappresentato nel rapporto preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS e nella relazione tecnica illustrativa non si ravvisano profili sostanziali di tipo pianificatorio dal punto di vista urbanistico, in quanto non vengono introdotte nuove destinazioni urbanistiche né varianti al vigente Piano Regolatore Generale.

A parere dello scrivente il presente P.C.C.A. non presenta impatti significativi per l'ambiente.

Si raccomanda l'avvio delle attività di monitoraggio utili a valutare l'effetto cumulo e a definire eventuali misure correttive.

Si ricorda infine che, ai sensi del DPCM del 01/03/1991 e della L. 447/95, le attività temporanee che comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi devono essere preventivamente autorizzate, anche in deroga ai limiti previsti, dal Sindaco che, sentita la ASL competente per territorio, stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.>>

Evidenziato che viene accolto il seguente parere, sebbene pervenuto oltre i termini consentiti, in quanto emesso da un Ente che, per le tematiche trattate, assolve un ruolo assolutamente prevalente:

- Il **Dirigente della ASL Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota n. 0060812/2022 del 28/04/2022, ha espresso la seguente valutazione:

*In esito alla richiesta di cui alla nota di riferimento inviata a mezzo PEC in data 28/03/2022, vista la documentazione resa disponibile sul sito di codesto Comune di Pescara con particolare riguardo al Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. gli elaborati grafici allegati, si ritiene che il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) **non sia assoggettabile a V.A.S.***

Si ritiene comunque opportuno osservare quanto di seguito riportato.

Dall'esame della suddetta documentazione si prende atto che in riferimento all'adiacenza di UTR (Unità Territoriali di Riferimento) appartenenti a classi acustiche non contigue, con specifico riferimento alle strutture scolastiche e sanitarie alle quali è stata attribuita la classe 1, l'instaurarsi di un salto di classe anomalo per la presenza in adiacenza di aree in classe 3 o 4, viene giustificato a fronte di un adeguato potere fono isolante degli infissi esterni delle strutture identificate quali ricettori (vedi capitoli relazione 5.8.1 e 5.8.2).

A tale riguardo, nelle more di adozione di piani di risanamento, si ritiene necessario che i competenti uffici comunali adottino adeguati provvedimenti affinché le strutture di classe 1 sopra menzionate siano effettivamente dotate di adeguati infissi fono isolanti in tutti i casi in cui la classificazione del Piano lo renda necessario. A tal riguardo, in fase di approvazione del Piano, dovrebbe essere definita anche una tempistica per l'adeguamento del preesistente. Si rammenta che dette strutture sono oggetto di vigilanza per gli aspetti di competenza sanitaria.

Oltre a quanto sopra si suggerisce una ricognizione territoriale finalizzata ad individuare le strutture sanitarie a carattere residenziale al fine di attribuire la corretta classificazione.

Ritenuto di dover considerare acquisiti pareri favorevoli senza condizioni da parte di tutti gli altri Enti/Uffici richiamati che, seppur correttamente coinvolti, non si sono espressi esplicitamente, così come chiarito all'art. 14-bis, comma 4 della Legge 241/90

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.

- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1 la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 nella forma semplificata e in modalità asincrona così come previsto dall'art. 14-bis della L.241/90, durante la quale sono stati valutati gli impatti della proposta sui parametri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del TUA;
- 2 l'adozione della decisione motivata della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della Legge 241/90 con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, **ovvero di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del TUA, il "Piano Comunale di Classificazione Acustica" dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del TUA, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere reso dal Dirigente della ASL, ovvero:
 - a *il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), una volta adottato, dovrà essere reso noto ai proprietari e/o gestori delle strutture scolastiche e sanitarie alle quali è stata attribuita la classe 1, adiacenti ad aree destinate in classe superiore, affinché possano adottare i presidi tecnici utili a proteggerne i ricettori (come il montaggio o verifica dell'esistenza di infissi esterni dotati di adeguate qualità fono isolanti);*
 - b *a tale riguardo dovrà essere definita anche una tempistica per l'adeguamento del preesistente, rammentando ai proprietari e/o gestori che l'adeguata protezione dei ricettori fruitori di suddette strutture dall'inquinamento acustico sarà oggetto di vigilanza per gli aspetti di competenza sanitaria da parte della ASL;*
 - c *il PCCA dovrà essere cautelativamente completato con una ulteriore ricognizione territoriale finalizzata ad individuare le strutture sanitarie a carattere residenziale eventualmente non ancora presenti nelle tavole esaminate, al fine di attribuire loro la corretta classificazione*
 - d inoltre, come da parere reso dal Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, il PCCA dovrà prevedere attività di monitoraggio utili a valutare l'effetto cumulo e a definire eventuali misure correttive.
- 3 di pubblicare il presente atto ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi e, unitamente agli elaborati di progetto, al Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e i pareri pervenuti, nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente, ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it";
- 4 di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5 di attestare:
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- 6 di trasmettere copia della presente ai Soggetti con Competenza Ambientale coinvolti nel procedimento e al Servizio comunale Proponente/Procedente;
- 7 di specificare, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica o dalla data di pubblicazione e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*,

nonché pubblicati come da precedente punto 3), quindi accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)